

Di seguito il confronto sulla Fatturazione Elettronica tra l'Allegato A-ST_v1.7 del 23/12/2021 e l'Allegato A-ST_v1.7.1 del 02/08/2022.

Allegato A-ST_v1.7			Allegato A-ST_v1.7.1		
Stato del documento			Stato del documento		
Versione	Data	Lista modifiche	Versione	Data	Lista modifiche
...
1.7	01/07/2022	Adeguamento specifiche tecniche alle nuove modalità di comunicazione delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia dal 1° luglio 2022, attraverso l'utilizzo del tracciato della fatturazione elettronica ordinaria ed eliminazione delle indicazioni per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) utilizzando il tracciato dati fattura	1.7	01/07/2022	Adeguamento specifiche tecniche alle nuove modalità di comunicazione delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia dal 1° luglio 2022, attraverso l'utilizzo del tracciato della fatturazione elettronica ordinaria ed eliminazione delle indicazioni per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) utilizzando il tracciato dati fattura
[assente]			1.7.1	01/10/2022	Variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l'introduzione di un nuovo tipo documento TD28 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell'IVA Modificato il criterio di controllo per l'errore 00471 per i tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25 e TD28 (fattura ordinaria) e TD07 (fattura semplificata) Modificato il criterio di controllo per l'errore 00472 per i tipi documento TD27 Aggiornata la descrizione della natura N7 Introdotte nuove codifiche per il blocco AltriDatiGestionali per riportare n fattura l'informazione circa l'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell'operazione nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA Introdotta nuovo controllo sulla fattura con codice 00476 Aggiornata la descrizione dei codici di errore 00401, 00430, 00473, 00475
1. FATTURAZIONE ELETTRONICA – REGOLE DI PROCESSO ... 1.2.1 FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE Il SdI gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica. Nel caso si scelga di apporre la firma elettronica, il SdI verifica che le fatture elettroniche siano: - firmate digitalmente con certificato di firma elettronica qualificata rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche. I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti: o CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con			1. FATTURAZIONE ELETTRONICA – REGOLE DI PROCESSO ... 1.2.1 FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE Il SdI gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica. Nel caso si scelga di apporre la firma elettronica, il SdI verifica che le fatture elettroniche siano: - firmate digitalmente con certificato di firma elettronica qualificata rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche. I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti: o CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con		

<p>struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;</p> <p>o XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010</p> <p>...</p>	<p>struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V2.2.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia [assente];</p> <p>o XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia [assente];</p> <p>...</p>
<p>1.3.1 TRASMISSIONE DEL FILE AL SDI</p> <p>...</p> <p>Posta elettronica certificata (servizio PEC)</p> <p>L'eventuale scarto del file da parte del SdI o il recapito della fattura allegata al soggetto ricevente o l'impossibilità di recapito, sono comunicati attraverso le apposite ricevute, come descritto al successivo paragrafo 1.5.7.</p> <p>[assente]</p> <p>...</p>	<p>1.3.1 TRASMISSIONE DEL FILE AL SDI</p> <p>...</p> <p>Posta elettronica certificata (servizio PEC)</p> <p>L'eventuale scarto del file da parte del SdI o il recapito della fattura allegata al soggetto ricevente o l'impossibilità di recapito, sono comunicati attraverso le apposite ricevute, come descritto al successivo paragrafo 1.5.7.</p> <p>Inoltre, a fronte dell'invio di una PEC priva di allegato da parte del soggetto trasmittente, il SdI invia un messaggio di cortesia allo stesso notiziandolo dell'errato invio.</p> <p>...</p>
<p><u>Cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop - Trasmissione)</u></p> <p>Il SdI mette a disposizione su rete Internet un servizio web, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP. Questa modalità di trasmissione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sottoscrizione mediante firma digitale³, da parte del soggetto trasmittente, di uno specifico accordo di servizio; - la capacità di gestione di certificati digitali. <p>...</p> <p>³ Firma elettronica basata su un certificato di firma qualificato, rilasciato al titolare dell'accordo, usando il formato di firma CAAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4</p>	<p><u>Cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop - Trasmissione)</u></p> <p>Il SdI mette a disposizione su rete Internet un servizio web, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP. Questa modalità di trasmissione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sottoscrizione mediante firma digitale³, da parte del soggetto trasmittente, di uno specifico accordo di servizio; - la capacità di gestione di certificati digitali. <p>...</p> <p>³ Firma elettronica basata su un certificato di firma qualificato, rilasciato al titolare dell'accordo, usando il formato di firma CAAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V2.2.1</p>
<p><u>Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP (servizioSdIFtp)</u></p> <p>Il SdI prevede la possibilità di trasmissione dei file, preventivamente crittografati, attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.</p> <p>Questa modalità di trasmissione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sottoscrizione mediante firma digitale⁴, da parte del soggetto trasmittente, di uno specifico accordo di servizio; - la dotazione di un server SFTP esposto su Internet. <p>...</p> <p>⁴ Firma elettronica basata su un certificato di firma qualificato, rilasciato al titolare dell'accordo, usando il formato di firma CAAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4</p>	<p><u>Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP (servizioSdIFtp)</u></p> <p>Il SdI prevede la possibilità di trasmissione dei file, preventivamente crittografati, attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.</p> <p>Questa modalità di trasmissione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sottoscrizione mediante firma digitale⁴, da parte del soggetto trasmittente, di uno specifico accordo di servizio; - la dotazione di un server SFTP esposto su Internet. <p>...</p> <p>⁴ Firma elettronica basata su un certificato di firma qualificato, rilasciato al titolare dell'accordo, usando il formato di firma CAAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V2.2.1</p>
<p>1.3.2 TRASMISSIONE DEL FILE AL SOGGETTO RICEVENTE</p> <p>...</p> <p><u>Cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop - Ricezione)</u></p> <p>...</p> <p>Questa modalità di ricezione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sottoscrizione mediante firma digitale⁵, da parte del soggetto ricevente, di uno specifico accordo di servizio; - la capacità di gestione di certificati digitali. <p>...</p> <p>⁵ Firma elettronica basata su un certificato di firma qualificato, rilasciato al titolare dell'accordo, usando il formato di firma CAAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4</p>	<p>1.3.2 TRASMISSIONE DEL FILE AL SOGGETTO RICEVENTE</p> <p>...</p> <p><u>Cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop - Ricezione)</u></p> <p>...</p> <p>Questa modalità di ricezione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sottoscrizione mediante firma digitale⁵, da parte del soggetto ricevente, di uno specifico accordo di servizio; - la capacità di gestione di certificati digitali. <p>...</p> <p>⁵ Firma elettronica basata su un certificato di firma qualificato, rilasciato al titolare dell'accordo, usando il formato di firma CAAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4</p>
<p><u>Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP (servizioSdIFtp)</u></p> <p>...</p> <p>Questa modalità di trasmissione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sottoscrizione mediante firma digitale⁶, da parte del soggetto 	<p><u>Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP (servizioSdIFtp)</u></p> <p>...</p> <p>Questa modalità di trasmissione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sottoscrizione mediante firma digitale⁶, da parte del soggetto

<p>ricevente, di uno specifico accordo di servizio; - la dotazione di un server SFTP esposto su Internet. ...</p> <p>⁶ Firma elettronica basata su un certificato di firma qualificato, rilasciato al titolare dell'accordo, usando il formato di firma CADES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4</p>	<p>ricevente, di uno specifico accordo di servizio; - la dotazione di un server SFTP esposto su Internet. ...</p> <p>⁶ Firma elettronica basata su un certificato di firma qualificato, rilasciato al titolare dell'accordo, usando il formato di firma CADES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V2.2.1</p>
<p>2. FATTURAZIONE ELETTRONICA – FORMATO DELLA FATTURA ... 2.1 PARTE PRIMA ... 2.1.2 FATTURA ELETTRONICA HEADER – DATI DEL CEDENTE/PRESTATORE <u><CedentePrestatore></u> DatiAnagrafici IdFiscaleIVA... IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore. Se vale IT, il sistema verifica che il TipoDocumento sia diverso da TD17, TD18 e TD19 [assente]; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00473. [assente] ...</p>	<p>2. FATTURAZIONE ELETTRONICA – FORMATO DELLA FATTURA ... 2.1 PARTE PRIMA ... 2.1.2 FATTURA ELETTRONICA HEADER – DATI DEL CEDENTE/PRESTATORE <u><CedentePrestatore></u> DatiAnagrafici IdFiscaleIVA... IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore. Se vale IT, il sistema verifica che il TipoDocumento sia diverso da TD17, TD18, TD19 e TD28; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00473. Se ha un valore diverso da IT, il sistema verifica che non sia diverso da IT anche l' IdPaese del cessionario/committente; in caso contrario il file viene scartato con codice 00476. ...</p>
<p>2.1.4 FATTURA ELETTRONICA HEADER – DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE <u><CessionarioCommittente></u> DatiAnagrafici IdFiscaleIVA (la valorizzazione di questi elementi è in alternativa non esclusiva a quella dell'elemento CodiceFiscale; in altri termini, possono non essere valorizzati se è valorizzato l'elemento CodiceFiscale; è invece obbligatoria nei casi in cui l'elemento TipoDocumento assume il valore TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23, [assente] altrimenti il file viene scartato con codice errore 00475; se non è valorizzato e non è valorizzato neanche l'elemento CodiceFiscale, il file viene scartato con codice errore 00417; gli elementi di questo blocco consentono l'inserimento della partita IVA italiana per i soggetti residenti in Italia e per quelli esteri operanti in Italia identificati: ...</p>	<p>2.1.4 FATTURA ELETTRONICA HEADER – DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE <u><CessionarioCommittente></u> DatiAnagrafici IdFiscaleIVA (la valorizzazione di questi elementi è in alternativa non esclusiva a quella dell'elemento CodiceFiscale; in altri termini, possono non essere valorizzati se è valorizzato l'elemento CodiceFiscale; è invece obbligatoria nei casi in cui l'elemento TipoDocumento assume il valore TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23, TD28 altrimenti il file viene scartato con codice errore 00475; se non è valorizzato e non è valorizzato neanche l'elemento CodiceFiscale, il file viene scartato con codice errore 00417; gli elementi di questo blocco consentono l'inserimento della partita IVA italiana per i soggetti residenti in Italia e per quelli esteri operanti in Italia identificati: ...</p>
<p>IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente. [assente] ...</p>	<p>IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente. Se ha un valore diverso da IT, il sistema verifica che non sia diverso da IT anche l' IdPaese del cedente/prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice 00476. ...</p>
<p>2.1.8 FATTURA ELETTRONICA BODY – DATI BENI / SERVIZI <u><DatiBeniServizi></u> DettaglioLinee ... Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile. Deve essere presente nel solo caso in cui l'elemento AliquotaIVA vale zero. Se è presente a fronte di un valore dell'elemento AliquotaIVA diverso da zero, il file viene scartato con codice errore 00401. [assente] ...</p>	<p>2.1.8 FATTURA ELETTRONICA BODY – DATI BENI / SERVIZI <u><DatiBeniServizi></u> DettaglioLinee ... Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile. Deve essere presente nel solo caso in cui l'elemento AliquotaIVA vale zero. Se è presente a fronte di un valore dell'elemento AliquotaIVA diverso da zero, il file viene scartato con codice errore 00401. Nel caso in cui, invece, l'elemento TipoDocumento assume il valore TD16, è possibile indicare sia la natura delle operazioni, sia un valore diverso da zero per l'elemento AliquotaIVA. ...</p>
<p>AltriDatiGestionali ... TipoDato: codice che identifica la tipologia di informazione. ... Nel caso si volessero rappresentare operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono essere assoggettate all'imposta per via di specifiche disposizioni normative, l'elemento TipoDato va valorizzato: • con la stringa "NB1" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;</p>	<p>AltriDatiGestionali ... TipoDato: codice che identifica la tipologia di informazione. ... Nel caso si volessero rappresentare operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono essere assoggettate all'imposta per via di specifiche disposizioni normative, l'elemento TipoDato va valorizzato: • con la stringa "NB1" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;</p>

<ul style="list-style-type: none"> • con la stringa “NB2” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore; • con la stringa “NB3” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, poiché l’imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell’imposta di bollo sull’estratto conto; <p>[assente]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • con la stringa “NB2” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore; • con la stringa “NB3” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, poiché l’imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell’imposta di bollo sull’estratto conto; <p>Al fine di riportare in fattura l’informazione circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica dell’IVA, l’elemento TipoDato va valorizzato con la stringa “F24”.</p> <p>Nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA, al fine di riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione, l’elemento TipoDato va valorizzato con la stringa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “NellAnno” nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito; • “AnniPreced” nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta. <p>...</p>
<p>DatiRiepilogo</p> <p>...</p> <p>Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili. Se l’elemento AliquotaIVA precedente è pari a zero, l’elemento Natura è obbligatorio; viceversa non deve essere presente se l’elemento AliquotaIVA è diverso da zero [assente]; in caso contrario il file viene scartato rispettivamente con codice errore 00429 e 00430. Inoltre non può assumere valore di tipo N6 se il successivo elemento EsigibilitaIVA viene valorizzato con S (scissione pagamenti); in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00420.</p> <p>...</p>	<p>DatiRiepilogo</p> <p>...</p> <p>Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili. Se l’elemento AliquotaIVA precedente è pari a zero, l’elemento Natura è obbligatorio; viceversa non deve essere presente se l’elemento AliquotaIVA è diverso da zero ad eccezione del caso in cui l’elemento TipoDocumento assume valore TD16; in caso contrario il file viene scartato rispettivamente con codice errore 00429 e 00430. Inoltre non può assumere valore di tipo N6 se il successivo elemento EsigibilitaIVA viene valorizzato con S (scissione pagamenti); in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00420.</p> <p>...</p>
<p>2.2 PARTE SECONDA</p> <p>...</p> <p>2.2.9.1 Dati Generali Documento</p> <p>...</p> <p>L’elemento complesso DatiGeneraliDocumento è composto dai campi di seguito descritti:</p> <p>TipoDocumento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:</p> <p>...</p> <p>TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa [assente]</p> <p>...</p>	<p>2.2 PARTE SECONDA</p> <p>...</p> <p>2.2.9.1 Dati Generali Documento</p> <p>...</p> <p>L’elemento complesso DatiGeneraliDocumento è composto dai campi di seguito descritti:</p> <p>TipoDocumento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:</p> <p>...</p> <p>TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</p> <p>TD28 Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)</p> <p>...</p>
<p>...</p> <p>Natura: formato alfanumerico; lunghezza da 2 a 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:</p> <p>...</p> <p>N6.9 inversione contabile – altri casi</p> <p>N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Natura: formato alfanumerico; lunghezza da 2 a 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:</p> <p>...</p> <p>N6.9 inversione contabile – altri casi</p> <p>N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7- octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)</p> <p>...</p>
<p>2.2.10 FATTURA ELETTRONICA BODY: ELEMENTO DATI DEI BENI/SERVIZI</p> <p>...</p> <p>2.2.10.1 Dettaglio Linee</p> <p>...</p> <p>Natura: formato alfanumerico; lunghezza da 2 a 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:</p> <p>...</p> <p>N6.9 inversione contabile – altri casi</p> <p>N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72)</p> <p>...</p>	<p>2.2.10 FATTURA ELETTRONICA BODY: ELEMENTO DATI DEI BENI/SERVIZI</p> <p>...</p> <p>2.2.10.1 Dettaglio Linee</p> <p>...</p> <p>Natura: formato alfanumerico; lunghezza da 2 a 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:</p> <p>...</p> <p>N6.9 inversione contabile – altri casi</p> <p>N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7- octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)</p> <p>...</p>
<p>2.2.10.2 Dati Di Riepilogo</p> <p>...</p> <p>Natura: formato alfanumerico; lunghezza da 2 a 4 caratteri; i valori</p>	<p>2.2.10.2 Dati Di Riepilogo</p> <p>...</p> <p>Natura: formato alfanumerico; lunghezza da 2 a 4 caratteri; i valori</p>

<p>ammessi sono i seguenti:</p> <p>...</p> <p>N6.9 inversione contabile – altri casi</p> <p>N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)</p> <p>...</p>	<p>ammessi sono i seguenti:</p> <p>...</p> <p>N6.9 inversione contabile – altri casi</p> <p>N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)</p> <p>...</p>
<p>3. OPERAZIONI VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA – REGOLE DI PROCESSO</p> <p>I dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati e trasmessi nel formato XML (eXtensible Markup Language), della fattura elettronica ordinaria (utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture), secondo lo stesso schema e le stesse regole della fatturazione, rappresentate secondo il formato di cui al capitolo 2. [assente]</p> <p>...</p>	<p>3. OPERAZIONI VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA – REGOLE DI PROCESSO</p> <p>I dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati e trasmessi nel formato XML (eXtensible Markup Language), della fattura elettronica ordinaria (utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture), secondo lo stesso schema e le stesse regole della fatturazione, rappresentate secondo il formato di cui al capitolo 2. Dal 1° luglio 2022, eventuali dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti e non stabiliti, trasmessi all’Agenzia delle Entrate in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole in vigore fino al 30 giugno 2022 e riportanti fatture relative ad operazioni la cui data del documento è successiva a tale data, verranno scartati.</p> <p>...</p>
<p>3.2 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI PASSIVE</p> <p>...</p> <p>I tipi di documento che possono essere utilizzati sono di seguito riportati:</p> <p>TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero</p> <p>TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</p> <p>TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72</p> <p>[assente]</p> <p>...</p>	<p>3.2 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI PASSIVE</p> <p>...</p> <p>I tipi di documento che possono essere utilizzati sono di seguito riportati:</p> <p>TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero</p> <p>TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</p> <p>TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72</p> <p>TD28 Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)</p> <p>...</p>
<p>3.2.1 INTEGRAZIONE/AUToFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO - TD17</p> <p>Descrizione dell’operazione: il cedente/prestatore (C/P) non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.</p> <p>Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C residente deve, ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione, predisporre un documento con tipologia TD17, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI.</p> <p>Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.</p> <p>[assente]</p> <p>...</p>	<p>3.2.1 INTEGRAZIONE/AUToFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO - TD17</p> <p>Descrizione dell’operazione: il cedente/prestatore (C/P) non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.</p> <p>Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C residente deve, ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione, predisporre un documento con tipologia TD17, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI.</p> <p>Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.</p> <p>Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite la vecchia modalità di comunicazione dell’esterometro.</p> <p>...</p>
<p>3.2.2 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI - TD18</p> <p>...</p> <p>Descrizione dell’operazione: il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.</p> <p>Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C deve ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione, predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione</p>	<p>3.2.2 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI - TD18</p> <p>...</p> <p>Descrizione dell’operazione: il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.</p> <p>Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C deve ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione, predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione</p>

<p>della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.</p> <p>[assente]</p> <p>...</p>	<p>della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.</p> <p>Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell'imposta, tramite la vecchia modalità di comunicazione dell'esterometro.</p> <p>...</p>
<p>3.2.3 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 - TD19</p> <p>Descrizione dell'operazione: il C/P non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario¹⁰.</p> <p>Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI, ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione il C/C deve predisporre un documento con tipologia TD19, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviandolo al SDI. Il tipo documento TD19 si utilizza anche nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni [assente] provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino (fino all'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino).</p> <p>[assente]</p>	<p>3.2.3 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 - TD19</p> <p>Descrizione dell'operazione: il C/P non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario¹⁰.</p> <p>Nel caso di integrazione di una fattura emessa da un C/P UE, il C/C può¹¹ predisporre un documento con tipologia TD19, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviandolo allo SDI. Il tipo documento TD19 si utilizza anche nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni presenti in Italia venduti da C/P extra UE e per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino. In quest'ultimo caso (beni provenienti da San Marino) il TD19 deve essere inviato per integrare la fattura anche in caso in cui questa sia stata emessa dal fornitore sanmarinese in formato elettronico (cfr. Circolare n. 26 del 13/07/22)</p> <p>¹¹ L'integrazione potrebbe anche essere effettuata in via analogica.</p>
<p>Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.</p> <p>Il TD19 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi all'acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all'estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano</p> <p>[assente]</p>	<p>Il codice TD19 deve essere utilizzato anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)); • per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6; • [assente] per comunicare i dati relativi all'acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all'estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano
<p>[assente]</p>	<p>Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura (cartacea o elettronica extra SDI) o emettere un'autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite la vecchia modalità di comunicazione dell'esterometro. A partire dal 1° luglio 2022 la comunicazione ai fini dell'esterometro, nel caso in cui non sia stata ricevuta una fattura elettronica via SDI, deve essere effettuata via SDI inviando il TD19.</p>
<p>3.2.3.1 Compilazione del documento XML TD19</p> <ul style="list-style-type: none"> • <CedentePrestatore>: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso¹¹ • <CessionarioCommittente>: dati del C/C, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura • <Data> della sezione "Dati Generali": • la data di ricezione [assente] (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di beni intra-UE • la data di effettuazione dell'operazione [assente], nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di beni extra-UE <p>...</p> <p>¹¹ Si ricorda che ...</p>	<p>3.2.3.1 Compilazione del documento XML TD19</p> <ul style="list-style-type: none"> • <CedentePrestatore>: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso¹² • <CessionarioCommittente>: dati del C/C, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura • <Data> della sezione "Dati Generali": • la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o dal fornitore residente nella Repubblica di San Marino (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa) • la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore extra-UE o con fornitore residente nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura [assente] <p>...</p> <p>¹² Si ricorda che ...</p>

<p>[assente]</p>	<p>3.2.4 ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (FATTURA CARTACEA) – TD28</p> <p>Descrizione dell'operazione: il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea¹³ con addebito dell'imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve emettere una fattura, inviandola al sistema SDI, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all'obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell'imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per l'assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta.</p> <p>¹³ A decorrere dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, negli scambi con la Repubblica di San Marino le fatture saranno solo elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero. Infatti, il Decreto Delegato n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: "Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione".</p>
<p>[assente]</p>	<p>3.2.4.1 Compilazione del documento XML TD28</p> <ul style="list-style-type: none"> • < CedentePrestatore >: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell'imposta. • < CessionarioCommittente >: dati del C/C • < Data > della sezione "Dati Generali": la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese. • Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità, come indicato nella fattura cartacea ricevuta. • Campo 2.1.1.4 < Numero >: deve essere riportato la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese
<p>APPENDICE 1: ELENCO DEI CODICI ERRORE RELATIVI ALLA FATTURA ORDINARIA E A QUELLA SEMPLIFICATA</p> <p>1. TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA</p> <p>...</p> <p><u>Verifica di coerenza sul contenuto</u></p> <p>La verifica viene effettuata per garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi per come previsto dalle regole tecniche; in caso di mancato rispetto di dette regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:</p> <p>...</p> <p>- Codice: 00401</p> <p>Descrizione in caso di fatture ordinarie: 2.2.1.14 < Natura > presente a fronte di 2.2.1.12 < Aliquota IVA > diversa da zero</p> <p>Descrizione in caso di fatture semplificate: 2.2.4 < Natura > presente a fronte di 2.2.3.2 < Aliquota > diversa da zero (l'indicazione di un'aliquota IVA diversa da zero qualifica l'operazione come imponibile e quindi non è ammessa la presenza dell'elemento < Natura > [assente])</p> <p>...</p> <p>- Codice: 00430</p> <p>Descrizione: 2.2.2.2 < Natura > presente a fronte di 2.2.2.1 < Aliquota IVA > diversa da zero (l'indicazione di un'aliquota IVA diversa da zero qualifica i dati di riepilogo come dati riferiti ad operazioni imponibili e quindi non è ammessa la presenza dell'elemento < Natura > [assente]) (vale solo per le fatture ordinarie)</p> <p>...</p> <p>- Codice: 00471</p> <p>Descrizione: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 < TipoDocumento > il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori [assente] TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 [assente] del tipo documento non ammettono</p>	<p>APPENDICE 1: ELENCO DEI CODICI ERRORE RELATIVI ALLA FATTURA ORDINARIA E A QUELLA SEMPLIFICATA</p> <p>1. TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA</p> <p>...</p> <p><u>Verifica di coerenza sul contenuto</u></p> <p>La verifica viene effettuata per garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi per come previsto dalle regole tecniche; in caso di mancato rispetto di dette regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:</p> <p>...</p> <p>- Codice: 00401,</p> <p>Descrizione in caso di fatture ordinarie: 2.2.1.14 < Natura > presente a fronte di 2.2.1.12 < Aliquota IVA > diversa da zero</p> <p>Descrizione in caso di fatture semplificate: 2.2.4 < Natura > presente a fronte di 2.2.3.2 < Aliquota > diversa da zero (l'indicazione di un'aliquota IVA diversa da zero qualifica l'operazione come imponibile e quindi non è ammessa la presenza dell'elemento < Natura >, ad eccezione del caso in cui l'elemento TipoDocumento assume valore TD16)</p> <p>...</p> <p>- Codice: 00430</p> <p>Descrizione: 2.2.2.2 < Natura > presente a fronte di 2.2.2.1 < Aliquota IVA > diversa da zero (l'indicazione di un'aliquota IVA diversa da zero qualifica i dati di riepilogo come dati riferiti ad operazioni imponibili e quindi non è ammessa la presenza dell'elemento < Natura >, ad eccezione del caso in cui l'elemento TipoDocumento assume valore TD16) (vale solo per le fatture ordinarie)</p> <p>...</p> <p>- Codice: 00471</p> <p>Descrizione: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 < TipoDocumento > il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e</p>

<p>l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario)</p> <p>(vale solo per le fatture ordinarie)</p> <p>- Codice: 00472 Descrizione: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (il tipo documento 'autofattura per splafonamento' non ammette l'indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario) (vale solo per le fatture ordinarie)</p>	<p>TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario)</p> <p>[assente]</p> <p>- Codice: 00472 Descrizione: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (i tipi documento TD21 e TD27 non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario) (vale solo per le fatture ordinarie)</p>
<p>- Codice: 00473 Descrizione: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non è ammesso il valore IT nell'elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> (i valori TD17, TD18 e TD19 [assente] del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente italiano) [assente]</p> <p>(vale solo per le fatture ordinarie)</p> <p>...</p>	<p>- Codice: 00473 Descrizione: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il valore presente nell'elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> non è ammesso (i valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente italiano. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l'indicazione del valore 'OO' nell'elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> per operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d'Italia. Inoltre, nel caso del TD28, l'elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> deve essere valorizzato con il valore SM)</p> <p>(vale solo per le fatture ordinarie)</p> <p>...</p>
<p>- Codice: 00475 Descrizione: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> deve essere presente l'elemento 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del cessionario/committente (i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22 e TD23 [assente] prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente) (vale solo per le fatture ordinarie)</p> <p>[assente]</p> <p>...</p>	<p>- Codice: 00475 Descrizione: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> deve essere presente l'elemento 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del cessionario/committente (i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 e TD28 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente) (vale solo per le fatture ordinarie)</p> <p>- Codice: 00476 Descrizione in caso di fatture ordinarie: gli elementi 1.2.1.1.1 <IdPaese> e 1.4.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT. Descrizione in caso di fatture semplificate: gli elementi 1.2.1.1 <IdPaese> e 1.3.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT (non è ammessa una fattura riportante contemporaneamente nel paese dell'identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT)</p> <p>...</p>
<p>Verifiche di unicità della fattura</p> <p>...</p> <p>Solo per le fatture ordinarie, nel caso di fatture emesse con TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 [assente] il controllo di unicità del documento è effettuato in capo al soggetto che in fattura è indicato come Cessionario/Committente, ossia sul soggetto che può avere effettivo dominio della numerazione.</p> <p>...</p>	<p>Verifiche di unicità della fattura</p> <p>...</p> <p>Solo per le fatture ordinarie, nel caso di fatture emesse con TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 e TD28 il controllo di unicità del documento è effettuato in capo al soggetto che in fattura è indicato come Cessionario/Committente, ossia sul soggetto che può avere effettivo dominio della numerazione.</p> <p>...</p>
<p>APPENDICE 2: FATTURA ORDINARIA 1. SCHEMA XSD FATTURA ORDINARIA <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" targetNamespace="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" version="1.2.1"></p>	<p>APPENDICE 2: FATTURA ORDINARIA 1. SCHEMA XSD FATTURA ORDINARIA <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" targetNamespace="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" version="1.2.2"></p>
<p><xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xs:element name="FatturaElettronica" type="FatturaElettronicaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>XML schema fatture destinate a PA e privati in forma ordinaria 1.2.1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></p> <p>...</p>	<p><xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xs:element name="FatturaElettronica" type="FatturaElettronicaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>XML schema fatture destinate a PA e privati in forma ordinaria 1.2.2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></p> <p>...</p>

<pre> ... <xs:documentation>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="TD26"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="TD27"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> [assente] /xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="TipoRitenutaType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4" /> ... </pre>	<pre> ... <xs:documentation>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="TD26"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="TD27"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="TD28"> <xs:annotation> <xs:documentation>Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> /xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="TipoRitenutaType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4" /> ... </pre>																														
<pre> ... <xs:documentation>Inversione contabile - altri casi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N7"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> ... </pre>	<pre> ... <xs:documentation>Inversione contabile - altri casi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N7"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> ... </pre>																														
<p>1. RAPPRESENTAZIONE TABELLARE FATTURA ORDINARIA</p> <pre> ... <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CODIFICHE</th> </tr> <tr> <th colspan="2"><TipoDocumento></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>TD27</td> <td>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</td> </tr> </tbody> </table> [assente] <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><Natura></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>N7</td> <td>IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)</td> </tr> </tbody> </table> </pre>	CODIFICHE		<TipoDocumento>		TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	<Natura>		N7	IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)	<p>1. RAPPRESENTAZIONE TABELLARE FATTURA ORDINARIA</p> <pre> ... <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CODIFICHE</th> </tr> <tr> <th colspan="2"><TipoDocumento></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>TD27</td> <td>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</td> </tr> <tr> <td>TD28</td> <td>Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><Natura></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>N7</td> <td>IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)</td> </tr> </tbody> </table> </pre>	CODIFICHE		<TipoDocumento>		TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	TD28	Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)	<Natura>		N7	IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)
CODIFICHE																															
<TipoDocumento>																															
...	...																														
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa																														
<Natura>																															
...	...																														
N7	IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)																														
CODIFICHE																															
<TipoDocumento>																															
...	...																														
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa																														
TD28	Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)																														
<Natura>																															
...	...																														
N7	IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)																														
<p>APPENDICE 4: RICEVUTE DEL PROCESSO DI FATTURAZIONE</p> <pre> ... 1. DESCRIZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE ... 1.2 SCHEMA XSD MESSAGGIFATTURATYPES_V1.0 ... <xsd:complexType name="Destinatario_Type"> <xsd:sequence> </pre>	<p>APPENDICE 4: RICEVUTE DEL PROCESSO DI FATTURAZIONE</p> <pre> ... 1. DESCRIZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE ... 1.2 SCHEMA XSD MESSAGGIFATTURATYPES_V1.0 ... <xsd:complexType name="Destinatario_Type"> <xsd:sequence> </pre>																														

<pre><xsd:element type="types:CodiceDestinatario_Type" /> <xsd:element name="Descrizione" minOccurs="0" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema></pre>	<pre>name="Codice" type="xsd:string"</pre>	<pre><xsd:element type="types:CodiceDestinatario_Type" /> <xsd:element name="Descrizione" minOccurs="0" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema></pre>	<pre>name="Codice" type="xsd:string"</pre>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------